



COMUNE DI INVERUNO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 23 in data 16.04.1998

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - OBITORI - FERETRI - TRASPORTI

CAPO I Disposizioni generali

ART. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco individua con proprio atto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza della Unità socio-sanitaria locale sono esercitate dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica Ambientale Tutela Salute Luoghi di Lavoro.

3. I servizi inerenti la polizia mortuaria di competenza comunale vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 Giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

ART. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti connessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Il Comune promuove, con cadenza almeno biennale, l'aggiornamento - in materia igienico sanitaria e quindi in collaborazione con l'USSL - del personale addetto, a qualunque titolo, alle operazioni e servizi di polizia mortuaria, onde tutelarla da rischi infettivi connessi a tale attività.

3. Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4

Tariffe

1. Le tariffe per i servizi e prestazioni connessi all'attività di Polizia Mortuaria, dovute al Comune, sono indicate in Tabella A, fermo restando l'aggiornamento delle stesse, cui provvedono, con atti deliberativi propri, gli organi competenti.

CAPO II

Sistema informativo di mortalità

ART. 5

Denuncia di morte e richiesta di visita necroscopica

1. La denuncia di morte, di cui al titolo VII del R.D. 1238 del 9.7.1939, deve essere conferita, da parte dei familiari o di chi per essi, presso l'Ufficio di Stato Civile nei giorni lavorativi durante l'orario d'ufficio.

Di regola la denuncia di morte viene fatta, unitamente alla denuncia delle cause di morte, dal medico che ha assistito il soggetto deceduto.

2. Ai fini dell'effettuazione della visita necroscopica, di cui all'art. 141 del succitato R.D., il Comune provvede ad attivare il medico necroscopo del Servizio di Igiene dell'USSL ove è avvenuto il decesso, allegandovi, se già in possesso, la scheda di denuncia delle cause di morte e segnalando la data del funerale, la destinazione e le modalità di trasporto del feretro, la data e l'ora presunta per la chiusura del feretro.

ART. 6

Denuncia delle cause di morte

1. La denuncia della cause di morte viene effettuata entro 24 ore dal decesso, da parte del medico che ha assistito il paziente, in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia può essere effettuata dal medico necroscopo.

2. Il Comune provvede all'invio mensile delle copie di scheda ISTAT pervenute ed inoltre dell'elenco nominativo dei deceduti residenti, indipendentemente dal Comune di decesso, dell'elenco dei nati morti, del numero di residenti all'ultimo giorno del mese.

3. Agli aventi diritto può essere rilasciato, previa richiesta da inoltrare al Responsabile del Servizio di Igiene, un estratto del Registro, di cui all'art. 1 del DPR 285/90, contenente le cause di morte del parente deceduto per gli usi consentiti dalla Legge.

CAPO III

Osservazione della salma e chiusura del feretro

ART. 7

Depositi di osservazione e obitori

Il deposito di osservazione e l'obitorio sono collocati all'interno della struttura ospedaliera dell'USSL n. 34, in virtù di apposita convenzione, ai sensi della Legge 142/90, all'uopo stipulata.

ART. 8

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche previste dal DPR 285/90 in relazione alle modalità di trasporto e di seppellimento previste.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, i rivestimenti del feretro devono essere in materiale biodegradabile.
3. La vestizione della salma, a richiesta dei familiari, può essere eseguita sia da operatori delle imprese incaricate, sia da operatori tecnici a ciò delegati dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica Ambientale Tutela Salute e Luoghi di Lavoro, in ogni caso senza la corresponsione di alcun compenso.

ART. 9

Chiusura feretri

La chiusura del feretro, secondo le modalità previste a secondo della destinazione finale, previa comunicazione della data e ora relative al Responsabile del Servizio di Igiene, viene effettuata dal personale incaricato dal Comune, in relazione alle modalità di gestione del servizio previste.

ART. 10

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose. Lo stato di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla situazione economica dell'interessato.

ART. 11

Feretri per trasporto da e per altro Comune

Le salme destinate all'inumazione o alla cremazione, trasportate da Comune a Comune oltre i 100 km, debbono essere racchiuse in duplice cassa, così come prescritto all'art. 30 del DPR 285/90, la cassa di metallo deve essere in ogni caso, sia che il feretro sia diretto fuori Comune sia che vi provenga, esterno.

ART. 12

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

Trasporti funebri

ART. 13

Modalità Servizio Trasporti

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U. n. 25578 del 25.10.1925 ed in una delle forme di gestione previste dalla Legge 142/90.

2. Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa nella misura dello 0% di quella stabilita per i trasporti, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altri Comuni o Stato, oppure da altro Comune o Stato, senza l'impiego del servizio proprio comunale.

3. La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi.

4. La privativa è limitata alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.

5. Restano fatte salve le riserve all'uso di automezzi propri previsti dal DPR 285/90.

ART. 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono:

- a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti:
 - ❖ il trasporto con autofunebre vetrato, il trasporto con medesimo autofunebre di composizioni floreali o di cartelli indicanti il nominativo della salma;
 - ❖ il corteo e la sosta lungo il percorso,
- b) a carico del Comune, eseguiti con autofunebri con caratteristiche previste dagli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in ogni altro caso.

2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

3. Il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è in ogni caso a carico del Comune.

4. Il trasporto di cadaveri destinati alla cremazione dal luogo delle onoranze funebri al crematorio e dal crematorio al cimitero è a carico del Comune.

ART. 15

Modalità e orari dei trasporti

1. Il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dell'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento sino al cimitero seguendo il percorso più breve.

2. Il corteo è previsto nella sola fase del trasporto della salma dal luogo del decesso, o deposito di osservazione od obitorio, sino al luogo dove si svolgono le esequie; in tutti gli altri casi, ivi compreso quelle di cui al successivo articolo, il corteo è svolto in forma privata.

3. Ove il corteo, per il numero dei partecipanti e per il percorso seguito, comportasse prevedibili difficoltà al transito dei veicoli pubblici - autobus, mezzi di soccorso - il Sindaco, previa richiesta ed assenso dei parenti, può stabilire che non venga effettuato il corteo funebre.

4. I trasporti funebri sono effettuati, nei giorni feriali, in numero di 2 nelle ore antimeridiane ed in numero di 2 nelle ore pomeridiane, nei giorni prefestivi in numero di 2 nelle ore antimeridiane, al di fuori di tali limiti e comunque nelle ore pomeridiane dei prefestivi e nei giorni festivi i trasporti sono effettuati, su Autorizzazione del Sindaco, a fronte di comprovate necessità.

5. Il Comune, attraverso i propri uffici, fissa l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto e comunque eccezionalmente oltre le 24 ore dal decesso; ove motivi igienico-sanitari lo richiedano il trasporto può avvenire anche anteriormente alle 24 ore dal decesso, grazie all'accertamento della morte tramite registrazione elettrocardiografica da parte del medico necroscopo.

ART. 16

Norme generali per i trasporti

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dall'autorizzazione del Sindaco al seppellimento e, per i trasporti da Comune a Comune, dall'autorizzazione al trasporto e, ove previsto, dagli altri documenti necessari (es. dal Verbale di chiusura e consegna del feretro nel caso di trasporto fuori Comune, da Passaporto Mortuario in caso di trasporto all'estero).

2. Chi riceve il feretro compila il verbale di consegna, in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ART. 17

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, perché ivi deceduta o perché sottoposta ad espianto di organi, il Sindaco a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'USSL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio etc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ect, sono eseguiti con l'impiego dei mezzi di cui al primo comma.

ART. 18

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, per speciali onoranze, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 19

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

2. Per i trasporti per l'Estero di cui all'art. 29 del DPR 285/90, il Responsabile del servizio di Igiene dell'USSL ove avviene la chiusura provvede al rilascio della certificazione prevista, previo il pagamento della relativa tariffa.

ART. 20

Trasporto di ceneri, resti mortali, parti anatomiche

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco; il trasporto di parti anatomiche da un presidio ospedaliero al cimitero del Comune ove ha sede lo stesso per il seppellimento, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Igiene dell'USSL.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 40.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I Cimiteri

ART. 21

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi Sanitarie RD 27.7.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:

- INVERUNO
- FURATO

ART. 22

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art 102 e 105 del DPR 285/90.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Il Comune provvede a servizi di polizia mortuaria attraverso le forme di gestione previste dalla Legge 142/90 ed in particolare:
manutenzione dei cimiteri del capoluogo e frazione;
servizi di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione salme, resti ossei, ceneri, prodotti abortivi, nati morti, parti anatomiche.

4. Competono esclusivamente al Comune il servizio di custodia e relativi compiti di cui agli artt. 52 e 81 del DPR 285/90.

ART. 23

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno dei cimiteri il piano regolatore cimiteriale individua i seguenti reparti speciali:
 - 1.a - reparto destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti al culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere;
 - 1.b - reparto destinato al seppellimento di parti anatomiche, inviate da ospedali o Istituti di cura, previo trattamento di disinfezione;
 - 1.c - reparto destinato al seppellimento di prodotti abortivi, ove questo sia richiesto dai genitori;
 - 1.d - reparto destinato all'inumazione di nati morti o al di sotto del 12mo anno di vita.
2. Le eventuali maggiori spese per le opere necessarie per i reparti di cui al punto 1.a, ove si richiedesse una maggiore durata della sepoltura, sono a carico delle comunità richiedenti.

ART. 24

Ammissione nei cimiteri di frazione

Nei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali.

CAPO II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

ART. 25

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.9.1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi ed in virtù del fatto che il Comune favorisce l'inumazione e la cremazione, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10.9.1990 n. 285.
4. I viali del cimitero, di dimensioni non inferiori a m. 1,50, non possono in alcun caso essere invasi né dalle fosse di inumazione, né dai manufatti destinati alle tumulazioni. I vialetti tra le fosse e le sepolture a tumulazione private debbono essere di dimensioni non inferiori a m. 0,50, né, quindi essere invasi da monumenti o cippi.
5. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato etc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.9.1990 n. 285 e dal successivo art. 26.

ART. 26

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'USSL. Si applica l'art. 50 della Legge 8.6.1990 n. 142.

3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio forniti dal Servizio di Igiene dell'USSL e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre, prevedendo comunque forme di sensibilizzazione della popolazione atte a ridurre il sistema della tumulazione;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionale)
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi)
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale - opzionale);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previsti in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10.9.1990 n, 285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

- a) superficie dell'area: cm 400 per cm. 400;
- b) distanza dei viali: cm. 50 su ogni lato
- c) altezza fuori del piano campagna: cm. 450.

8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III **Inumazione e tumulazione**

ART. 27 **Inumazioni e Cippo**

1. Le casse per le inumazioni, fermo restando quanto previsto al DPR 285/90, non possono risultare, in nessuna parte, di spessore superiore ai 2 cm:
2. Per ogni fossa di inumazione deve essere prevista la collocazione di un cippo.
3. Le spese relative alle suddette operazioni sono a carico dei richiedenti.

ART. 28
Tumulazione

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione temporanea, della durata massima di venti anni.
2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90, ivi compresa la disponibilità per ogni tomba del vestibolo di accesso diretto a tutti i posti.

ART. 29
Deposito provvisorio

1. A richiesta specifica e diretta delle famiglie dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo; a tal fine il Comune individua alcuni loculi da destinare a tale scopo.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo parere del Responsabile del Servizio di Igiene relativamente agli aspetti igienico-sanitari, nel termine massimo di 12 mesi, oltre i quali si provvederà alla inumazione. La salma, dopo l'inumazione, potrà essere ritumulata esclusivamente in tomba o loculo definitivo.

CAPO IV
Esumazioni ed estumulazioni

ART. 30
Esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e da inviare in copia, per conoscenza, al Responsabile del Servizio di Igiene.

ART. 31
Esumazione straordinaria

1. Salvo i casi di esumazione straordinaria per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, le esumazioni richieste dai familiari per trasferimento ad altra sepoltura, non possono essere eseguite oltre i due anni dalla data del decesso, per motivi di natura igienico-sanitaria.
2. La richiesta di esumazione straordinaria per trasferimento ad altra sepoltura deve essere formulata al Sindaco da parte dei familiari, non prima che la sepoltura di destinazione sia ultimata e disponibile.

3. Di ogni esumazione straordinaria è data comunicazione, almeno tre giorni prima dell'effettuazione, al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, per l'ottemperanza di quanto previsto all'art. 83 del DPR 285/90. A tale comunicazione viene allegata ricevuta di pagamento della tariffa dovuta.

ART. 32

Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

2. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo. Copia di esse sarà inoltrata per conoscenza al Responsabile del Servizio di Igiene.

3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per la cremazione o per l'inumazione, quest'ultima della durata di cinque anni se la concessione scaduta era uguale o superiore ai vent'anni, in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tali casi non è ammesso procedere a ritumulazioni della salma, potendosi esclusivamente procedere, non prima dei suddetti cinque anni, ad esumazione con raccolta dei resti ossei e tumulazione degli stessi.

5. Qualora le salme siano in condizioni di completa mineralizzazione, si procede ai sensi dell'art. 86 del DPR 285/90.

ART. 33

Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sede, prima dello scadere della concessione e comunque prima dei vent'anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

2. Le estumulazioni di cui al primo punto non possono essere effettuate nei mesi da aprile a settembre e comunque non prima di due anni dal decesso.

3. Di ogni estumulazione è data comunicazione, almeno tre giorni prima dall'effettuazione della stessa, al Responsabile del Servizio di Igiene per l'ottemperanza di quanto previsto all'art. 88 del DPR 285/90. A tale comunicazione viene allegata ricevuta del pagamento della tariffa dovuta.

4. Delle operazioni di estumulazione straordinaria e dei relativi provvedimenti adottati, viene redatto verbale a cura del personale delegato dal Comune e con firma del personale tecnico delegato dal Responsabile del Servizio di Igiene.

ART. 34

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 35

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazione si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 36

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di quale parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti a requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

ART. 37

Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti derivanti da indumenti, oggetti, casse provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione - fatta ovviamente eccezione per qualsiasi parte del corpo umano -, devono essere sottoposti, prima dello smaltimento finale, ad apposito trattamento di disinfezione e confezionamento in duplice contenitore, entrambi adeguatamente resistente e chiusi ermeticamente.

2. I predetti rifiuti trattati debbono essere conferiti per la termodistruzione.

3. E' ammesso lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti, purchè in aree opportunamente attrezzate e coperte.

4. Il reinterro di tali rifiuti non è ammesso se non in condizioni e situazioni eccezionali e comunque previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica.

CAPO V **Cremazione**

ART. 38 Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART. 39 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1 comma, del DPR 10.9.1990 n. 2285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grafo, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

ART. 40 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per altra destinazione, comunque compatibile per legge.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in loculi appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10.9.1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI **Polizia dei cimiteri**

ART. 41 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 42

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe famigliari a mezzo di veicoli, fissandone i percorsi e gli orari.

ART. 43

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motorini o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazione, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- f) accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- l) fotografare o filmare corti, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- m) per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- n) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- o) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- p) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- q) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono all'area di rispetto cimiteriale, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 44

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

ART. 45

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Previa autorizzazione edilizia sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tale fine i familiari del defunto, o chi per esse, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Verranno rimosse la epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 84.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe, o i passaggi attigui.

ART. 46

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno esser tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 47

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO IV **CONCESSIONI**

CAPO I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

ART. 48

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 26, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi ipogei ed epigei, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi ipogei ed epigei, archi a più posti, campetti, celle, edicole, etc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285 del 10.9.1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 51 Legge 8.6.1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ART. 49

Durata della concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10.9.1990 n. 285.
2. La durata massima delle concessioni è fissata in 99 anni per le cappelle; in 50 anni per loculi ipogei ed epigei.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.
5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui al 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
6. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

ART. 50

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 48, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchi per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepoltura disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in deroga al 1° comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, o sia coniuge superstite del defunto.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 48, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la eventuale presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

ART. 51

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto precedentemente, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, etc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10.9.1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6 grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno un anno prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 52

Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuno sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ART. 53

Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 48, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dai successivi articoli ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II

Divisioni, subentri, rinunce

ART. 54

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4.1.1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 51 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 51, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 51, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 55

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 50 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. la quota è pertanto riferita a $1/2 \times 50 = 1/100$ della tariffa in vigore.

ART. 56

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del deposito cauzionale.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 57

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui 2° comma dell'art. 49, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione delle somme come determinate al precedente art. 55, comma 1°.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

Revoca, decadenza, estinzione

ART. 58

Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 59

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ART. 60

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 61

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10.9.1990 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo

avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune e nel cinerario comune.

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

Imprese e lavori privati

ART. 62

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

L'autorizzazione avrà durata annuale.

3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.

4. Per la pulitura di monumenti, lapidi, croci, etc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 63

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono soggetti ad autorizzazione edilizia, su conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1 e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10.9.1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato a ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculi in più, del canone di tariffa.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'area esterna al cimitero.

5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero, né tantomeno invadere viali. Deve essere inoltre previsto, nelle tombe a più posti, il vestibolo per l'accesso diretto a ciascun posto.

6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permessi del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione edilizia, lapidi, croci, monumenti, ricordi e similari con le modalità di cui all'art. 45.

ART. 64

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati a deposito cauzionale fissato dal Comune, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, etc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ART. 65

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati e smaltiti a cura e a carico del concessionario, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 66

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, esclusivamente alla presenza del personale comunale addetto al cimitero. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere ordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc..

ART. 67

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è quello, durante il quale, all'interno dei cimitero è prevista la presenza del personale e comunale addetto al cimitero.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

ART. 68

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, delle armature e dei ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, mantenendo idonee condizioni di sicurezza.

ART. 69

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale unitamente all'USSL accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

ART. 70

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza dei presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di vaccinoprofilassi obbligatorie o consigliate dall'USSL, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

Imprese pompe funebri

ART. 71

Funzioni - Licenze

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma e della vestizione;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al 1° comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ART. 72

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenze;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

Disposizioni varie

ART. 73

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART. 74

Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 75

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; (opzionale)
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 76

Registro giornaliero delle opere cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del DPR 10.9.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informativi.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al 1° comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella targhetta metallica, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 77

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui al precedente articolo, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

ART. 78

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

ART. 79

Informazione alla cittadinanza

Il Comune, entro un biennio dall'esecutività del presente Regolamento, attiva, in collaborazione con l'USSL, iniziative di informazione permanente sui servizi di polizia mortuaria, e sulle corrette modalità con cui usufruirne, promuovendo inoltre forme di sensibilizzazione sulla cremazione delle salme.

CAPO II

Norme transitorie disposizioni finali.

ART. 80

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 83.

2. Le disposizioni di cui all'art. 52 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 81

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, etc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, etc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, etc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 82

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8.6.1990 n. 142, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ad eccezione delle autorizzazioni edilizie, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra, preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta

Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8.6.1990 n. 142.

ART. 83

Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 84

Sepulture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 N. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ART. 85

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del DPR 10.9.1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 23 in data 16.04.1998

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 17.04.1998 al 02.05.1998